

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1623-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 31 marzo 1966 (V. Stampato n. 3030)

modificato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 29 aprile 1966 (V. Stampato n. 1623)

modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1966 (V. Stampato n. 3030-B)

**d'iniziativa dei deputati ROMANATO, BUZZI, FINOCCHIARO, GIOMO, LEONE
Raffaele, LOPERFIDO, NICOLAZZI, PICCIOTTO, RACCHETTI e VALITUTTI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 maggio 1966*

Proroga degli incarichi di insegnamento

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1966, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 355, nonchè quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1966-1967.

Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili e educazione artistica nella scuola media e gli incarichi relativi all'insegnamento di dattilografia, calligrafia e stenografia.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Identico.

Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media.